DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E/O INCOMPATIBILITA'
(ART. 20 d.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39)

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

ANNO 2017

Il/La sottoscritto/a _____Fabrizia Colonna_____

nato/a a _____La Spezia_____ il ____14 marzo 1956_____

titolare dell'incarico di Direttore Dipartimento della Spezia e Responsabile UO Territorio SP

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti previste dall'art. 76 del D.P.R. medesimo, sotto la propria personale responsabilità,

- presa visione del d.lgs. 39/2013;
- presa visione delle disposizioni impartite al riguardo dal Direttore Generale e dal Responsabile della trasparenza

DICHIARA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di inconferibilità previste dagli artt. 3,4 e 7 del d.lgs. 39/2013;
- di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di incompatibilità previste dagli artt. 9, 11, 12 e 13 del d.lgs. 39/2013;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi al mantenimento dell'incarico.

In fede

La Spezia 11/08/17

Il dichiarante
Dott.ssa Fabrizia Colonna

Firmato digitalmente da
FABRIZIA COLONNA
CN = COLONNA FABRIZIA
O = ARPAL/01305930107
C = IT

Articolo 76 DPR 445/2000
Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalle professione e arte.